



### Sommario

#### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7

**Disposizioni in materia di spesa di personale**

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 8

**Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)**

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA  
la seguente legge:*

#### Art. 1

##### *Disposizioni in materia di spesa del personale*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi enti pubblici strumentali e alle Aziende del Servizio sanitario regionale.
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.
3. Sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive disposti dall'articolo 16, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
4. Le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti per l'anno

2003) si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003.

## Art. 2

### *Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale n. 43 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

«5 bis. I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del beneficio di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge, purché fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organiz-

zazione regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30 novembre 1995.».

## Art. 3

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 17 febbraio 2005

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 89 del 24 gennaio 2005; oggetto consiliare n. 6564 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 2005;

– pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 345, in data 11 febbraio 2005;

– assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 9 febbraio 2005, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gian Luca Rivi;

– approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 2005, atto n. 158/2005.

**AVVERTENZA** - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### NOTE ALL'ART. 1

Comma 2

1) Il testo dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006** è il seguente:

«Art. 38 – Disposizioni in materia di personale

1. Le risorse finanziarie destinate per le assunzioni di personale a tempo indeterminato programmate nel rispetto dei limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003 (Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003) e non utilizzate dalla Regione integrano per il medesimo fine quelle che saranno previste, nel rispetto della normativa di riferimento, per l'anno 2004. La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici da essa dipendenti, tenuto conto della natura ed essenzialità dei servizi da garantire, dei profili professionali del personale da assumere e delle dimensioni organizzative degli enti.

(omissis)».

2) Il testo dell'art. 1, comma 98, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)** è il seguente:

«Art. 1

(omissis)

98. Ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le Amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le Regioni e le Autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di Euro per l'anno 2005, a 572 milioni di Euro per l'anno 2006, a 850 milioni di Euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di Euro per l'anno 2005, a 579 milioni di Euro per l'anno 2006, a 860 milioni di Euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le Province e i Comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il

rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli Enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle Regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle Attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 16, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 concernente **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 16 – Approvazione della graduatoria

(omissis)

2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso.

(omissis)».

Comma 4

4) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 concernente **Disposizioni in materia di dotazioni organiche di copertura di posti vacanti per l'anno 2003** è il seguente:

«Art. 6 – Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilità

1. La Regione e gli Enti di cui all'articolo 1, in via preliminare all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale, verificano con modalità definite dalla Giunta regionale, la possibilità di dare copertura ai relativi posti oggetto della programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 3, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).

2. Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli Enti di cui all'articolo 1 effettuano analogha verifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica relativamente al personale inserito nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, del DLgs n. 165 del 2001, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio individuano i criteri e le modalità per la selezione delle eventuali disponibilità segnalate ed il termine, decorrente dall'avvio delle procedure di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni pubbliche per le posizioni per le quali non sia intervenuta la segnalazione di personale.

4. Per gli altri Enti di cui all'articolo 1, i criteri, le modalità ed il termine di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale.».

## NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 64, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43

concernente **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 64 – Disposizioni finali  
(omissis)

5. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'art. 5-bis, comma 3 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401. A tal fine la Giunta regionale definisce le relative modalità di selezione e la composizione delle Commissioni esaminatrici.».

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 8

## MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE)

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA  
la seguente legge:*

### Art. 1

*Modifica alla legge regionale n. 9 del 2002*

1. Il comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituito dal seguente:

«4 bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene effi-

cace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2) ed e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.».

### Art. 2

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 17 febbraio 2005

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 37 del 17 gennaio 2005; oggetto consiliare n. 6520 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2005;

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 342, in data 24 gennaio 2005;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura Scuole"

la Formazione Lavoro" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 26 gennaio 2005, con relazioni scritte del consigliere Andrea Gnassi per la maggioranza e del consigliere Rodolfo Ridolfi per la minoranza;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 2005, atto n. 160/2005.

**AVVERTENZA** - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art. 10, comma 4 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 concernente **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale** è il seguente:

«Art. 10 – Norme transitorie  
(omissis)

4-bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.

(omissis)».









## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

**Libreria Universitaria & Giuridica** – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Bettini** S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

**Libreria Feltrinelli** – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.